



Bruxelles, 10 dicembre 2018  
(OR. en)

15369/18

CLIMA 250  
ENV 877  
TRANS 631  
MI 974

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14120/18 + ADD 1
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO <sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti = Decisione di non opporsi all'adozione

---

1. Essendo le misure previste conformi al parere del comitato competente, la Commissione ha sottoposto al Consiglio, per controllo, il progetto di misure in oggetto<sup>1</sup>, secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio<sup>2</sup>.
2. Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato il progetto di misure mediante procedura scritta informale e ha constatato che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione del Consiglio alla sua adozione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> **Docc. 14120/18 + ADD 1 - D058981/02 + Allegati**

<sup>2</sup> Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

<sup>3</sup> L'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possa opporsi all'adozione di tali misure, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.

3. Il Segretariato generale propone pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione al progetto di misure. Ne consegue che, salvo opposizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione può adottare le misure proposte, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera d), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
-